MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*" e la successiva direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "*Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 16 gennaio 2024, al n. 62, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela Gaetani l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024–2026*" e, in particolare, la Tabella 4;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2024, n. 3, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2024 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante "*Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso*", e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, laddove è previsto per i volontari che siano lavoratori autonomi il diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, concernente "*Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico*" e, in particolare, l'articolo 3, laddove viene specificato che "*i volontari che siano lavoratori autonomi, al*

fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante *"Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* che istituisce una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", e, in particolare, l'articolo 6, comma 6, laddove viene specificato che, a far data dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, "*cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, che disciplina l'organizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro";

VISTA la nota prot. n. 117829 del 31 maggio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, nel chiarire la posizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, specifica che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, essendo presenti nello stato di previsione della spesa del Ministero, "*non possono essere che erogate dallo stesso Ministero e in nessun caso possono essere gestite da un terzo soggetto*";

PRESO ATTO della nota prot. n. 8755 del 7 marzo 2024 dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara con la quale sono stati trasmessi i dati necessari per il pagamento delle indennità ai lavoratori autonomi per le giornate in cui si sono astenuti dal lavoro per attività di soccorso alpino e speleologico;

CONSIDERATE, altresì, le certificazioni da parte degli Istituti bancari circa l'intestazione di ciascun codice IBAN al relativo titolare beneficiario dell'indennità, trasmesse dal competente Ispettorato territoriale del lavoro ed agli atti di questa Direzione Generale;

RITENUTO di dover procedere a liquidare quanto spettante in favore dei lavoratori di cui al sottostante elenco per un importo complessivo lordo di € 8.176,12

D E C R E T A

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse, è impegnato, liquidato ed ammesso al pagamento l'importo complessivo di € 8.176,12 (euro ottomilacentosettantasei/12) in favore dei lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico delle Province di Chieti e Pescara,

di cui al sottostante elenco, per le giornate in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162.

COGNOME NOME	IMPORTO LORDO	RITENUTA D'ACCONTO DEL 20%	IMPORTO NETTO
	173,96 €	34,80 €	139,16 €
	521,88 €	104,40 €	417,48 €
	1.565,64 €	313,20 €	1.252,44 €
	1.043,76 €	208,80 €	834,96 €
	260,94 €	52,20 €	208,74 €
	521,88 €	104,40 €	417,48 €
	434,90 €	87,00 €	347,90 €
	86,98 €	17,40 €	69,58 €
	1.217,72 €	243,60 €	974,12 €
	434,90 €	87,00 €	347,90 €
	521,88 €	104,40 €	417,48 €
	434,90 €	87,00 €	347,90 €
	347,92 €	69,60 €	278,32 €
	608,86 €	121,80 €	487,06 €
TOTALE	**8.176,12 €**	**1.635,60 €**	**6.540,52 €**

Articolo 2

La spesa di cui all'articolo 1 grava per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 2170 – piano di gestione 1 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione 2 (Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro).

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
Manuela Gaetani

Il dirigente
Anna Bellobuono

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

FG

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".